



Il Tribunale di Milano – Seconda Sezione Civile

riunito in camera di Consiglio nelle persone dei sigg.ri:

dr. Simonetta Bruno	Presidente
dr. Filippo D'Aquino	Giudice Rel.
dr. Guido Macripò	Giudice

ha pronunciato il seguente

D E C R E T O

Sul ricorso di concordato preventivo depositato in data 4.12.2014 da:

SIPA MANAGEMENT SRL (C.F. 06286820961), con sede legale in [REDACTED]

-ricorrente-

I - Parte ricorrente deduce di avere depositato domanda di concordato con riserva in data 30.04.2014 e successiva istanza di proroga di concessione del termine, domanda che è stata dichiarata inammissibile/improcedibile in data 21.11.2014 per mancato deposito della definitiva proposta. Deposita, pertanto, parte ricorrente nuova domanda di concordato e relativa proposta con continuità aziendale ex art. 186-bis l.f., con contestuale deposito di transazione fiscale ex art. 182-ter l.f. La proposta prevede un fabbisogno di circa Euro 5,5 con cui, previa suddivisione dei creditori in tre classi, il ricorrente propone il pagamento integrale dei creditori privilegiati entro l'anno dall'omologa e la completa esecuzione degli obblighi concordatari entro l'esercizio 2018. La proposta contempla anche la richiesta di autorizzazione del pagamento di fornitori strategici (indicati nel piano per un fabbisogno finanziario pari ad Euro 253.208,00), oltre all'autorizzazione quale atto di straordinaria amministrazione della stipulazione di un contratto di *factoring* quale polmone finanziario (aggiuntivo) della società ricorrente.

Le classi sono così composte:

- creditore erariale oggetto di transazione fiscale, che prevedono il pagamento integrale e dilazionato dei crediti erariali IVA, IRPEF e IRAP, soddisfatti con tempistiche indicate nella domanda di transazione fiscale depositata in data 4.12.2014;
- creditori chirografari costituiti dai fornitori di servizi che proseguiranno i rapporti commerciali con la società ricorrente, fornitori diversi da quelli strategici, soddisfatti al 10% secondo i tempi del piano entro comunque l'esercizio 2018;
- creditori chirografari che non proseguiranno i rapporti commerciali con la società ricorrente, soddisfatti al 5% entro comunque l'esercizio 2018.

Non è stato effettuato un apposito classamento dei creditori strategici, di cui si chiede l'autorizzazione al pagamento integrale immediato ex art. 182-*quinquies*, comma 4, l.f., questione su cui si tornerà *infra* 3.

Tribunale di Milano
Dr. Filippo D'Aquino

2 - La società ricorrente, fondata nel 2008 (ma con un *know-how* ben più strutturato, essendo già affittuaria e cessionaria dell'azienda di una società costituita nel 1969 operante nel settore della plastica in bolla, già detentrica del marchio distintivo "Cartene") opera nei settori dei sacchi d'asporto e film industriali, realizzando l'intero ciclo produttivo di prodotti biodegradabili mediante un composto di materie biodegradabili e plastiche (diverse tipologie di polietilene), oggetto di certificazione. Il piano industriale evidenzia una ristrutturazione dei costi fissi, che ha messo capo a una situazione patrimoniale datata 30.09.2014, sulla base della quale è stata articolata la proposta concordataria che vede la descrizione dell'attivo patrimoniale esistente quale garanzia dei creditori. La proposta è assistita da garanzie esplicite (prestate da PROMETEO INVESTIMENTI PG LTD, garanzie che in quanto prestate da soggetto estero e in considerazione della natura delle stesse, dovranno essere oggetto di approfondimento prima del deposito della relazione ex art. 172 l.f.), ma anche da garanzie implicite (ovvero propriamente da riserve implicite, come già rilevato dall'ufficio in data 10.12.2014), in quanto sono stati trattati in maniera estremamente prudentiale sia i creditori privilegiati (artigiani, come rilevato dall'attestatore a pag. 84), sia i creditori che hanno maturato il loro credito tra il momento del deposito della domanda concordataria (poi divenuta inammissibile) e il deposito del nuovo concordato (crediti che nella proposta sono indicati come prededucibili).

Questi ultimi sono creditori concorsuali a tutti gli effetti, trattandosi di titolari di crediti anteriori rispetto alla nuova procedura concordataria, distinta dalla procedura concordataria anteriore, il cui trattamento genererà -per quello che rileva in questa sede ai fini del controllo della fattibilità giuridica- un evidente beneficio finanziario in sede di esecuzione del concordato.

La proposta deve ritenersi ammissibile.


E' stata depositata transazione fiscale, con la quale viene proposta la dilazione dei crediti erariali, debitamente appostati nella classe 1, con trattamento dilazionato differenziato rispetto ai restanti creditori privilegiati (alcuni pagamenti avverranno entro il 24° mese dall'omologa e altri entro il 36°), la cui accettazione diverrà condizione essenziale per l'omologa, incidendo l'assenso espresso del creditore sul trattamento peggiore rispetto a quanto previsto dall'art. 186, comma2, lett. c) l.f.

Sono stati correttamente distinti gli ulteriori creditori in due classi (creditori che proseguiranno i rapporti con la società e altri creditori), in funzione del differente interesse economico.

Deve, quindi, darsi un giudizio positivo in ordine alla corretta formazione delle tre classi.

La proposta di concordato è elaborata sulla base di una situazione patrimoniale aggiornata al 30.09.2014 (data, quindi, prossima al deposito della domanda di concordato) e prevede lo sviluppo dei valori che si ritrarrebbero dalla liquidazione dei beni dell'impresa e lo sviluppo dei flussi di cassa eccedentari rispetto al pagamento delle passività correnti destinati al ripianamento dell'esposizione debitoria concorsuale, evidenziando un miglior soddisfacimento dei creditori rispetto allo scenario liquidatorio. A seguito di richiesta di

Tribunale di Milano
Dr. Filippo D'Aquino



chiarimenti in data 10.12.2014, il ricorrente ha depositato memoria integrativa con integrazione della relazione dell'attestatore, nella quale si evidenzia motivatamente che allo stato non è prospettabile uno scenario liquidatorio aggregato relativo alla cessione dell'azienda. Del resto è innegabile che il giudizio di miglior soddisfacimento dei creditori va dato non solo in relazione alla prospettiva liquidatoria (disaggregata) ma anche allo scenario (alternativo) della cessione dell'azienda, allo stato non prospettabile per la natura di nicchia del compendio aziendale e della situazione del mercato (attesa la tempistica necessaria al decorso della proposta concordataria), nonché per i costi di investimento che sarebbero necessari a carico del cessionario (allo stato ipotetico ed eventuale), circostanza alla quale l'attestatore dedica, peraltro, un accenno.

Il piano prevede adeguati appostamenti per le spese di procedura e per le spese di predisposizione e di assistenza alla proposta concordataria, che verranno soddisfatti nel corso del piano medesimo alle scadenze previste.

Il piano prevede ragionevolmente il pagamento dei creditori privilegiati entro l'anno dall'omologa (con la sola eccezione dei crediti erariali oggetto di transazione fiscale), previsione ancor più ragionevole in funzione della prudenza adottata nel contemplare l'ammontare complessivo dei crediti privilegiati e prededucibili.


Il piano contempla un'analitica indicazione dei costi e dei ricavi attesi dalla prosecuzione dell'attività d'impresa prevista dal piano di concordato, delle risorse finanziarie necessarie e delle relative modalità di copertura, le quali vengono dalla prosecuzione dell'attività aziendale, tenuto conto delle modifiche organizzative imposte dalla ricorrente.

Conseguentemente sussistono i presupposti per l'ammissione alla procedura di concordato.

Quanto ai provvedimenti ulteriori, si riserva alla successiva fase la valutazione della autorizzazione alla stipulazione del contratto di *factoring*.

3 - Discorso a parte va fatto per l'autorizzazione al pagamento dei creditori (fornitori) strategici ex art. 182-*quinquies*, comma 4, l.f., creditori che non sono stati appostati in alcuna classe, per i quali si chiede l'autorizzazione al pagamento integrale. A questo riguardo il ricorrente evidenzia, oltre alla sussistenza dell'attestazione dell'esperto a termini dell'art. 182-*quinquies*, comma 4, l.f. (che ha esposto come tali prestazioni siano essenziali alla prosecuzione dell'attività di impresa e funzionali alla realizzazione del piano concordatario, oltre che al miglior soddisfacimento degli altri creditori, stante anche l'infungibilità di tali prestazioni nel contesto aziendale), anche il fatto che il piano assicura il pagamento integrale dei creditori privilegiati entro l'anno dall'omologa (circostanza già riscontrata). La strategicità di tali fornitori (fornitori di energia), la infungibilità delle prestazioni e la convenienza a mantenere il rapporto commerciale con i suddetti fornitori di servizi è evidenziato dal ricorrente in ragione di quello che è l'attuale costo dell'energia contrattualmente previsto, che sarebbe ben più elevato sul libero mercato, nonché in ragione della necessità di ricevere quanto a uno dei creditori strategici una nota di credito. L'importo di tali crediti è stimato in Euro 249.474,94, in luogo del piano concordatario che prevede esborsi per Euro 253.208,00.

Tribunale di Milano
Dr. Filippo D'Aquino



La questione che si pone è se tali creditori, in forza del fatto che ricevono un "pagamento" immediato integrale e non vengono appostati in alcuna classe (né vengono considerati ai fini del calcolo delle maggioranze, come anche ai fini del voto), siano creditori estranei al concorso, al pari de (e analogamente a) i creditori successivi e degli altri creditori estranei al concordato (art. 184 l.f.), impropriamente definiti prededucibili, ovvero se gli stessi sono e rimangono a tutti gli effetti creditori concorsuali assoggettati al concordato.

Se si osserva la matrice storica normativa dalla quale trae origine la norma di cui all'art. 182-*quinquies*, comma 4, l.f. (l'art. 3, comma 1*bis* l. 39/04, cd. Legge "Marzano"), tali crediti potrebbero anche essere qualificati come crediti estranei al concorso. L'art. 3, comma 1-*bis* l. ult. cit. prevede che il G.D. possa autorizzare in alcuni casi il "pagamento di crediti anteriori". Ove tali crediti siano oggetto di autorizzazione preventiva di pagamento e siano pagati in epoca anteriore alla formazione dello stato passivo, gli stessi non sono poi più soggetti ad alcun accertamento nel concorso formale e quindi, pur in presenza di un concorso (sostanziale e formale) degli ulteriori creditori, questi potrebbero considerarsi estranei al concorso in quanto già soddisfatti, con una condizione giuridica ed economica analoga a quella dei creditori prededucibili ex art. 111-*bis*, comma 3, l.f.

La norma di cui all'art. 182-*quinquies*, comma 4, l.f. ha una strutturazione analoga a quella dell'art. 3, comma 1*bis* cit. ("pagare crediti anteriori per prestazioni di beni e servizi"). Inoltre in questo caso la sottrazione al concorso non avrebbe alcuna incidenza sul concorso formale dei creditori, non esistendo nel concordato un accertamento dei crediti concorsuali (a differenza dell'amministrazione straordinaria), laddove la soddisfazione dei creditori preventiva rispetto all'approvazione del concordato incide unicamente sulla successiva fase di approvazione del concordato (voto), non potendosi ammettere al voto un creditore già soddisfatto, né tantomeno estraneo al concorso dei creditori.

Tuttavia la proposta non necessariamente deve prevedere il pagamento integrale dei creditori anteriori funzionali alla continuità. Ove la proposta preveda un trattamento differenziato di tali creditori rispetto agli altri ma comunque con assoggettamento a una qualche falcidia e tali creditori vengano soddisfatti in misura parziale rispetto alla sorte capitale, dovrebbe comunque essere assicurato il loro voto nel concordato per la parte del credito rimasta insoddisfatta. Nel qual caso tali creditori non uscirebbero dal concorso, benché con trattamento differenziato rispetto ad altri creditori concorsuali ma non diversamente da creditori oggetto di classamento o comunque di trattamento falcidiato. L'autorizzazione del pagamento di tali creditori, in questi casi, costituirebbe una mera anticipazione degli effetti del piano concordatario rispetto all'omologa (e, quindi, rispetto al trattamento degli ulteriori creditori concorsuali).

Diversamente, ove, come nel caso di specie, il creditore strategico venga soddisfatto integralmente, egli potrebbe essere considerato creditore concorsuale, benché non ammesso al voto in quanto soddisfatto integralmente per il capitale; né questi potrebbe beneficiare del pagamento degli interessi, stante il disposto dell'art. 55 l.f. Pertanto, l'esclusione dal voto (anche per la quota di interessi) del creditore soddisfatto integralmente per sorte capitale (e per gli interessi precedentemente maturati) non necessariamente ne qualificerebbe la natura di

Tribunale di Milano
Dr. Filippo D'Aquino




creditore estraneo al concorso, ben potendo trattarsi di un creditore concorsuale escluso dal voto, non diversamente dai creditori anteriori privilegiati o, comunque, dai creditori anteriori soddisfatti integralmente. La soddisfazione del creditore (propriamente "pagamento") costituirebbe una anticipazione del piano concordatario (sia che ne sia previsto il pagamento integrale, sia che ne sia previsto il pagamento falcidiato), ma in tal caso il suo trattamento sarebbe parificato in termini di soddisfazione a quello dei creditori anteriori privilegiati (o comunque a quello dei creditori che ottengono soddisfazione integrale nel piano) e, in quanto tale, non sarebbe assoggettato al voto.

Pertanto, appare distonico attribuire al creditore anteriore funzionale/strategico la natura di creditore estraneo solo in ragione del trattamento del credito (ove vi fosse pagamento integrale), non potendo il trattamento incidere sulla natura del credito, ma solo sul diritto al voto per la parte (eventualmente) non soddisfatta. L'esclusione o meno del creditore anteriore strategico dal voto nel concordato non può, pertanto, costituire un argomento a sostegno della estraneità di tali creditori al concorso. Né è decisivo il riferimento al termine "pagamento" (come se tali creditori beneficino di un pagamento da parte di un soggetto *in bonis* e non, invece, ottengano soddisfazione in sede concorsuale), essendo il riferimento al pagamento descrittivo del fatto che la soddisfazione anticipata di tali creditori non può che avvenire in danaro.

Pur prescindendosi da tali considerazioni (che comunque non appaiono decisive nel far ritenere che tali creditori siano estranei al concordato al pari dei creditori posteriori al concordato), la tesi dell'estraneità al concordato dei creditori funzionali beneficiari di un pagamento immediato appare contraria al disposto dell'art. 184 l.f. che prevede che il concordato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori, norma alla quale non si sottrae il concordato con continuità aziendale; né a tale norma si possono sottrarre i creditori anteriori per prestazioni "strategiche", ove tali vengono definiti nella proposta. Il che comporta che il creditore anteriore strategico/funzionale soggiace alla disciplina concordataria (compreso l'art. 55 l.f.), né può compiere (diversamente dai creditori estranei al concordato) atti di esecuzione sulla società in C.P. in caso di mancato adempimento dell'obbligo di pagamento. L'obbligatorietà non può che essere predicata, quindi, per tutti i creditori anteriori (compresi quelli funzionali dei concordati in continuità contemplati a termini dell'art. 182-*quinquies*, comma 4, l.f.) che, quindi, soggiacciono al disposto dell'art. 55 l.f. (ove creditori chirografari) e beneficiano di una soddisfazione anticipata rispetto al piano ove questa sia prevista nelle forme del pagamento. Il creditore anteriore funzionale, ove avente natura chirografaria (come nel caso di specie), può essere trattato dal proponente in misura differenziata rispetto agli altri creditori (che rimangono soggetti ai tempi del piano), ma non ha diritto al pagamento degli interessi (salvo quelli maturati ante concorso), perché rimane creditore anteriore al concordato. Nel caso in cui nel piano ne venga previsto il pagamento integrale, il trattamento di tali creditori viene parificato in termini di trattamento economico a quello dei creditori privilegiati soddisfatti integralmente (salva per questi ultimi la parentesi temporale contemplata dall'art. 186-*bis*, comma 2, lett. c) l.f. e il relativo riconoscimento degli interessi

Tribunale di Milano
Dr. Filippo D'Aquino



legali) e i portatori di tali crediti non sono soggetti alla appostazione in alcuna classe, non potendo i creditori votare per la quota di interesse, che loro non spetta.

In ogni caso (sotto il profilo economico) nella specie la questione non ha particolare rilevanza per i suddetti creditori, posto che (essendo venuta meno l'efficacia prenotativa della originaria domanda di concordato con riserva), il blocco degli interessi è limitato al breve periodo compreso tra il deposito della domanda e il successivo pagamento.

Correttamente, pertanto, il creditore non ha appostato in classe i creditori strategici oggetto di pagamento integrale immediato.

In tali termini può essere autorizzato il pagamento dei suddetti creditori anteriori nella misura di Euro 249.474,94.

Ritenuto, pertanto, che dalla documentazione prodotta è emerso che ricorrono le condizioni soggettive e oggettive di cui al primo comma dell'art.160 l.f. per l'ammissione al concordato preventivo, in quanto:

- il ricorrente versa in stato di crisi;
- il ricorso è stato debitamente sottoscritto dal legale rappresentante della società ricorrente, giusta determina in data 1.12.2014;
- il ricorso contiene una relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa alla data del 30.09.2014;
- sono stati prodotti uno stato analitico ed estimativo delle attività e l'elenco dei creditori;

rilevato che la proposta concordataria e la documentazione sono accompagnate dalla relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, comma 3, lett. d), l.f., che ha motivatamente dato atto della veridicità dei dati contabili e della fattibilità dello stesso, nonché ha attestato la sussistenza del miglior soddisfacimento dei creditori derivante dall'esecuzione della proposta concordataria in luogo della liquidazione dei beni;

verificata la regolarità e la completezza della documentazione;

ritenuto che sussistono i presupposti di cui all'art. 182-*quinquies*, comma 4, l.f.

P. Q. M.

a) visti gli artt. 160, 163, 186-*bis* l.f., dichiara aperta la procedura di concordato preventivo di SIPA MANAGEMENT SRL (C.F. [REDACTED]), con sede legale in Pregnana Milanese, Via [REDACTED] con continuità aziendale; autorizza ex art. 182-*quinquies*, comma 4, l.f. il pagamento di fornitori strategici indicati in ricorso per Euro 249.474,94; riservando al prosieguo il compimento di atti di straordinaria amministrazione;

b) nomina quale Giudice Delegato alla procedura il Dr. Filippo D'Aquino;


c) nomina Commissario Giudiziale l'Avv. Monica Polloni;

d) fissa per l'adunanza dei creditori l'udienza del 18.03.2015, ore 12:30;

e) dispone:

- che il Commissario Giudiziale provveda a comunicare a tutti i creditori la data dell'adunanza entro il 30° giorno successivo al deposito del provvedimento, nonché copia integrale della proposta di concordato e del decreto di ammissione; il suo indirizzo di posta elettronica certificata (che egli dovrà entro dieci giorni dalla nomina comunicare al Registro

Tribunale di Milano
Dr. Filippo D'Aquino



delle imprese), l'invito a ciascun destinatario a comunicare entro il termine di quindici giorni l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale intende ricevere le comunicazioni; l'avvertimento che, in caso di mancata indicazione dell'indirizzo, tutte le future comunicazioni si perfezioneranno con il deposito in cancelleria senza ulteriori avvisi e che, ai fini di una informata espressione del consenso, i voti espressi saranno ritenuti validi solo se pervenuti almeno dopo la data di deposito della relazione ex art. 172 l.f. da parte del commissario giudiziale;

- che il commissario depositi in cancelleria la sua relazione ex art. 172 l.f. in cancelleria entro il termine di dieci giorni prima dell'adunanza comunicandola contestualmente agli indirizzi di posta elettronica certificata indicati dai creditori e pubblicandola anche nell'apposita area del sito *internet* del Tribunale; il deposito della copia in cancelleria deve essere effettuato secondo le regole tecniche del Processo Civile Telematico;

- che entro il termine di quindici giorni dall'avvenuta comunicazione del presente decreto alla società ricorrente, questa depositi, ai sensi dell'art. 163, secondo comma, n. 4), l.f., la somma di Euro 30.000,00 presumibilmente necessaria per sostenere circa il 20% delle spese di procedura e salvo conguaglio, effettuando il relativo versamento su un conto corrente intestato alla procedura da aprire presso la *Banca Nazionale del Lavoro*, nell'agenzia che ha sede in questo Tribunale;

- che essa metta subito a disposizione del Commissario Giudiziale le scritture contabili affinché questi possa produrle al Giudice delegato per l'annotazione di cui all'art. 170 l.f.;


- che il presente decreto venga pubblicato nelle forme previste dall'art. 166 l.f., nonché sui quotidiani "*la Repubblica*" e "*Corriere della Sera*" e trascritto ai sensi dell'art. 88, secondo comma, l.f. .

Manda la cancelleria per gli adempimenti.

Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio in data 18 dicembre 2014

Il Presidente

Dr. *Simonetta Bruno*



Tribunale di Milano
Dr. *Filippo D'Aquino*

